



## GARA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI CONTABILITA' ED ELABORAZIONE PAGHE – RICHIESTA CHIARIMENTO

A seguito di presentazione del seguente quesito *“Con riferimento all’articolo 1 lettera b) Servizio paghe del capitolato (p.2, grassetto nostro): Per quanto concerne l’attività di elaborazione paghe, dovrà essere gestita mediante il programma della società Teamsystem S.p.a. denominato “Teamsystem HR” Si richiede espressa conferma da parte di codesta spettabile Stazione Appaltante che il servizio non possa essere svolto con altro software in grado di garantire prestazioni equivalenti. Come sicuramente noto ai vostri uffici, L’A.N.A.C. ha sancito, con parere n. 459/2020 che la Stazione Appaltante, nella descrizione delle specifiche tecniche della commessa che intende acquisire, non può pretendere dal nuovo affidatario l’uso dei software gestionali del precedente appaltatore, deve sempre ossequiare il principio di equivalenza che permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica ammettendo anche prodotti con specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste. Con ciò rispondendo correttamente al principio del “favor participationis”. L’inserimento nel capitolato Tecnico di una norma che prevede il mantenimento del software gestionale, il cui nominativo “ Teamsystem HR” è esplicitamente richiamato, costituisce una violazione dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, di cui all’art 30 d.lgs 50/2016 e/o della disciplina di cui all’art 68 del medesimo d.lgs in materia di specifiche tecniche che al comma 4 sancisce ?la garanzia di pari accesso degli operatori economici alla procedura di gara onde evitare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati alla concorrenza? ed al successivo comma 6 ?le specifiche tecniche non possono menzionare la fabbricazione o la provenienza determinata o un procedimento caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore specifico, né fare riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un’origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti.? Sempre citando il predetto parere A.N.A.C. n. 459/2020, ?pur rientrando nella discrezionalità della stazione appaltante la definizione della procedura de qua, le richieste avanzate dalla stessa negli atti di gara senza un richiamo al possibile utilizzo di un software ulteriore e alternativo rispetto a quello attualmente in dotazione, non consentono agli operatori concorrenti di poter formulare le proprie offerte anche mediante ricorso a soluzioni equivalenti di sistema, con il rischio di vedere preclusa e/o privilegiata invece la partecipazione a taluni operatori del settore.? Si evidenzia, infine, come anche la giurisprudenza sia ormai pacifica nell’affermare che “il principio di equivalenza permea l’intera disciplina dell’evidenza pubblica e la possibilità di ammettere a seguito di valutazione della stazione appaltante prodotti aventi specifiche tecniche equivalenti a quelle richieste risponde al principio del favor participationis (ampliamento della platea dei concorrenti) e costituisce altresì espressione del legittimo esercizio della discrezionalità tecnica da parte dell’Amministrazione” (Cfr. TAR Lazio, 7.01.2020, n. 77; ex multis Cons. Stato, III sezione, sentenza n. 6561 /2018). In attesa di vostro gentile riscontro, si formulano i nostri migliori saluti”.*

RISORSA SOCIALE GERA D'ADDA ASC risponde quanto segue :al fine di garantire pari opportunità di accesso ad ogni operatore economico alla presente procedura di appalto si procede alla modifica del capitolato sostituendo la frase **“Per quanto concerne l’attività di elaborazione paghe, dovrà essere gestita mediante il programma della società Teamsystem S.p.a. denominato Teamsystem HR”** con la frase **“L’attività di**

**elaborazione paghe dovrà essere gestita mediante un software di elaborazione delle buste paghe proposto dal concorrente, garantendo la formazione del personale di Risorsa Sociale Gera d'Adda".**

Treviglio, 24/02/2024

Il RUP

Dott. Roberto Bugini



*Roberto Bugini*